



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 6 - AMBIENTE E ZOOTECNIA**

Assunto il 15/05/2023

Numero Registro Dipartimento 636

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6626 DEL 15/05/2023

Oggetto: Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 – Approvazione Avviso “Intervento SRA 01 Produzione Integrata. Apertura termini presentazione domande di adesione al sostegno/pagamento.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE – L'AUTORITA' DI GESTIONE

Visti

Lr 7/1996; DGr 2661/1999; DPGR 354/1999; DGr 665/2022; DGr 36/2022; DGr n. 189/2023;

Visti

la D.G.r. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

il D.P.G.R. n.134 del 29/12/2022 di nomina del dott. Giacomo Giovinazzo Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione";

il D.D.G n. 4811 del 04.05.2022 di conferimento all'arch. Giovanni Pandullo dell'incarico di reggenza del Settore n. 6 "Ambiente e Zootecnia", prorogato con D.D.G. n. 5713 del 24.04.2023;

il D.D.G. n. 5079 dell'11.05.2022 avente ad oggetto "Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione – Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 159 del 20.04.2022. Micro-organizzazione";

il D.D.S. n. 1907 del 10.02.2023 d'individuazione del Centro di Responsabilità della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" PSR 2014-2022 - il prot. n. 94972 del 28.02.2023 di affidamento di Responsabilità dell'U.O. 6.7 "Pagamento agro-climatico-ambientali" – il prot. n. 217179 del 15.05.2023 disposizione di servizio per l'assegnazione della responsabilità di procedimento per l'intervento SRA 01 inerente il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023/2027 della Regione Calabria, provvedimenti conferiti al funzionario dott. Renato Aloisi;

Visti

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visti

la D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 di approvazione del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria (CSR);

la D.G.r. n. 123 del 31.03.2023 d'istituzione del Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;

il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 9.03.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale; il Decreto Ministeriale n. 248477 dell'11.05.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano Strategico Nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;

Dato atto che

la Regione Calabria, ai sensi del comma 3 art.3 del D.lgs. 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale "A.R.C.E.A." (dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale, risorse umane), riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 ed operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere dal 1° luglio 2010; ARCEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 10 dell'08.05.2023, "Sviluppo Rurale - Campagna 2023 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali";

Ritenuto

di approvare l'Avviso Pubblico "Intervento SRA 01 Produzione Integrata - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali" e contestualmente, di aprire i termini per la presentazione della relativa domanda di sostegno per il quinquennio 2023 – 2027, domanda di pagamento annualità 2023, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it nella sezione PSP 2023/2027, con scadenza entro i termini stabiliti dalle istruzioni operative ARCEA n. 10 del 08/05/2023;

Dare atto che

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del quinquennio 2023 – 2027 e specificatamente per l'annualità 2023, sono posti a valere sulle risorse dell'Intervento SRA 01 Produzione Integrata - Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

ai fini della coerenza programmatica e finanziaria, il presente decreto è sottoscritto dal Dirigente Generale, altresì nella qualità di Autorità di Gestione;

Preso atto per quanto sopra enucleato, quale istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnico/amministrativa e per la verifica della completezza del procedimento;

Su proposta del Dirigente di Settore;

DECRETA

Di richiamare il preambolo del presente atto quale parte sostanziale, che qui s'intende integralmente trascritta;

Di approvare l'Avviso Pubblico "Intervento SRA 01 Produzione Integrata - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali";

Di aprire i termini per la presentazione della relativa domanda di sostegno per il quinquennio 2023 – 2027, domanda di pagamento annualità 2023, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it nella sezione PSP 2023/2027, con scadenza entro i termini stabiliti dalle istruzioni operative ARCEA n. 10 del 08/05/2023;

Dare atto che

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del quinquennio 2023 – 2027 e specificatamente per l'annualità 2023, sono posti a valere sulle risorse dell'Intervento SRA 01 Produzione Integrata - Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

Di nominare, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il funzionario Dott. Renato Aloisi;

Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, ai sensi del D.lgs. del 14/03/2013 n. 33, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

Di disporre che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.Lgs. n. 33 del 2013 e sul sito istituzionale www.regione.calabria.it;

Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2022, Sezione PSP 2023 – 2027, all'indirizzo www.calabriapsr.it, pubblicazione da intendersi con valore di notifica agli interessati;

Di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione ed all'Organismo Pagatore ARCEA.

Di stabilire che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Dott. RENATO ALOISI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Arch. GIOVANNI PANDULLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale ed Autorità di Gestione

Dott. GIACOMO GIOVINAZZO

(con firma digitale)



AVVISO PUBBLICO

Programma Strategico della PAC 2023/2027

Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022

Intervento SRA 01 Produzione Integrata

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI	2
01. Riferimenti normativi	2
02. Clausola di salvaguardia	2
03. Obiettivi, finalità e campo di applicazione	2
04. Ambito territoriale di intervento	3
05. Beneficiari	3
06. Condizioni di ammissibilità	4
07. Specifiche alle condizioni di ammissibilità	4
DISPOSIZIONI ATTUATIVE	5
08. Impegni e durata	5
09. Altri obblighi: rispetto della Condizionalità	5
10. Forma e aliquota del sostegno	5
11. Degressività	6
12. Cumulabilità	6
DISPOSIZIONI PROCEDURALI	6
13.1 Modalità di presentazione della domanda	6
13.2 Documentazione richiesta	7
13.3 Conservazione della domanda	7
13.4 Termini per la presentazione della domanda	7
13.5 Modifica della domanda iniziale	7
13.6 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	7
13.7 Variazioni e integrazioni	8
14. Dotazione finanziaria	8
15. Criteri di selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni	8
16. Istruttoria delle domande	9
17. Domande di pagamento	9
18. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni	9
19. Controlli e sanzioni	9
20. Subentro nell'impegno	10
21. Prescrizioni generali	10
22. Responsabile Unico del Procedimento	10



DISPOSIZIONI GENERALI

01. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022 che approva il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria (CSR);
- D.G.R. n. 123 del 31 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

02. Clausola di salvaguardia

Il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni (e/o modifiche) che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

03. Obiettivi, finalità e campo di applicazione

Il presente bando ha come obiettivo l'attivazione dell'intervento SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata (di seguito SRA01) secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, dal Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027) adottato dalla Commissione il 2 dicembre 2022, con decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, e dal "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria", approvato con D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022 (di seguito indicato con CSR 2023-2027).

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).



Sulla base delle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM n. 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti, i Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria per l’anno 2023, relativi alla Difesa Fitosanitaria, al Controllo delle Infestanti ed alle Pratiche Agronomiche, sono stati adottati con la D.G.R. n. 84 del 03 Marzo 2023. Per l’adesione agli anni successivi al primo, si farà riferimento agli atti regionali di aggiornamento dei D.P.I. L’adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come stabilito nel PAN).

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell’uso dell’acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

L’adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell’intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)”). L’intervento inoltre concorre agli obiettivi della “Direttiva Habitat” 92/43/CEE, della “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE.

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell’interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell’ambito dell’Inventario dei gas serra dell’Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull’adattamento sono riconducibili all’inerbimento e alla diversificazione delle colture. L’intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le pratiche connesse all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell’uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all’erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

04. Ambito territoriale d’intervento

L’intervento è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale limitatamente alle colture per le quali sono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

05. Beneficiari

Possono presentare la domanda per gli aiuti previsti dall’intervento SRA01 i seguenti beneficiari:

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 (Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di rilasciare la domanda di sostegno/pagamento annuale previa costituzione, aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale e allineamento anche alla BDN, ove previsto dal bando (aziende zootecniche), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito (DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i.).

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell’Anagrafe delle Aziende agricole. La disponibilità delle superfici deve essere



dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e dalla circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili a partire dal 1.01.2023, avvio del periodo di impegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, purché con copertura dell'annualità di domanda (1° gennaio – 31 dicembre); in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno.

Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti.

Possono aderire al presente bando tutti gli agricoltori in attività secondo la vigente normativa e quanto previsto al par. 9.2 "Disposizioni comuni a più interventi di sviluppo rurale" del Complemento di Programmazione approvato con delibera n. 738 del 28 dicembre 2022.

La perdita dei requisiti di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

06. Condizioni di ammissibilità

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate cumulativamente le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Il Beneficiario dovrà aderire al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata (C01) entro il 15.06.2023 o entro la data eventualmente successiva stabilita dalla norma SQNPI – adesione, gestione e controllo, fermo restando la partenza degli impegni a far data dal 1 gennaio 2023 e fatto salvo quanto di seguito specificato al successivo paragrafo 7.
- Le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI (C02).

Sono ammissibili al sostegno tutti i seguenti gruppi colturali.

SRA 01 - Calabria
Agrumi
Olivo
Vite
Drupacee
Kiwi
Mandorlo
Nocciolo
altri Fruttiferi
Ortive/Patata
Seminativi

Si precisa, altresì, che, ai fini dell'ammissibilità al pagamento, i codici prodotto relativi all'occupazione del suolo delle diverse parcelle devono trovare corrispondenza ed essere allineati tra quanto riportato in fascicolo aziendale, domanda di adesione SQNPI e domanda di pagamento sviluppo rurale.

La superficie minima oggetto di impegno deve essere pari almeno a 2 (due) ettari eleggibili, per come accertata e ammessa in domanda di sostegno a seguito di tutti i controlli previsti dal Sian per il tramite del SIGC (Sistema Integrato di gestione e Controllo).

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

07. Specifiche alle condizioni di ammissibilità

In merito alle due condizioni descritte al paragrafo 6, lettera a) e b), si rileva che, essendo il 2023 il primo anno di introduzione di tale requisito, e considerata l'esigenza di procedere all'iscrizione al SQNPI di un numero molto elevato di aziende e delle relative superfici attraverso un sistema informatico di gestione in fase di evoluzione, l'iscrizione al sistema potrà essere completata entro e non oltre l'ultima data utile per il rilascio della domanda di sostegno.

Per le annualità successive alla prima dovranno essere rispettate le tempistiche di iscrizione annuale previste dal SQNPI o altre più restrittive definite a livello regionale.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE

08. Impegni e durata

L'intervento SRA01 – ACA 1 – Produzione Integrata prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti per i beneficiari devono essere rispettati e mantenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dell'intervento, pena la decadenza dal sostegno e il recupero degli importi eventualmente erogati nelle annualità precedenti o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come disciplinate dal successivo punto 18; riguardo, invece, le penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall'Organismo pagatore Arcea, in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative.

L'intervento prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CSR 2023-2027 per la descrizione completa degli impegni contenuti nei Disciplinari di produzione integrata.

I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, adottati con la D.G.R. n. 84 del 03 Marzo 2023 e successivi aggiornamenti, articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.

I02 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino, previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

09. Altri obblighi: rispetto della Condizionalità

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); i beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto, al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del Decreto Masaf n. 0147385 del 9.03.2023, integrato con il Decreto Ministeriale n. 248477 dell'11.05.2023.

- La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.
- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

10. Forma e aliquota del sostegno

Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno. Costo della transazione incluso.

SRA 01	€/ha
Agrumi	580
Olivo	320
Vite	400
Drupacee	600
Kiwi	500
Mandorlo	300
Nocciolo	300
altri Fruttiferi	600
Ortive/Patata	350
Seminativi	220



E' fatto salvo, nel primo anno di impegno, al fine di evitare sovra compensazione, da parte dell'ente pagatore ARCEA, l'applicazione di tabelle di riduzione qualora si configurino sovrapposizioni di impegni tra PSP 2023/2027 e PSR 2014/2022.

11. **Degressività**

L'importo delle domande di sostegno e di pagamento annuali viene sottoposto a calcolo di degressività sull'importo totale richiesto in domanda, in base al seguente criterio:

- fino 50.000 euro/anno: importo pagato al 100%;
- per la quota eccedente i primi 50.000 e fino a 75.000 euro/anno: importo ridotto all'80%;
- per la quota eccedente i 75.000 euro/anno: importo ridotto al 60%.

12. **Cumulabilità**

La Regione Calabria ha scelto di optare per la cumulabilità sulla medesima superficie degli interventi agro-climatico-ambientali SRA02, SRA13, SRA21, SRA22, SRA24, SRA25 e con i Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) 2115/2021 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ECO) per i quali è stata verificata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Al fine di evitare sovra compensazioni, nel caso di sovrapposizioni di impegni, verrà adottata, dall'organismo pagatore ARCEA, la tabella di calcolo del premio corretto ed elaborata dal CREA.

Non esiste la possibilità di cumulo fra SRA01 e SRA25 (Az. 3) perché SRA01 non prevede aiuti per la coltura del castagno e con SRA05.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

13.1 **Modalità di presentazione della domanda**

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti) devono avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA, disponibili mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che perverranno con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento e nella domanda di adesione SQNPI comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15.06.2023 così come previsto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, con il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 9.03.2023, integrato con il Decreto Ministeriale n. 248477 dell'11.05.2023.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; successivamente, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati dal decreto.



Non è consentito, ai fini dell'ammissibilità al pagamento, l'ampliamento degli impegni o il passaggio al regime dell'agricoltura biologica.

13.2 Documentazione richiesta

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nel punto presente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici). Per tutte le misure si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

13.3 Conservazione della domanda

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA). La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

13.4 Termini per la presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01.01.2023 è fissata al **15.06.2023** così come previsto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, con il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 9.03.2023, integrato con il Decreto Ministeriale n. 248477 dell'11.05.2023.

13.5 Modifica della domanda iniziale

Le modifiche alla domanda iniziale possono essere effettuate secondo le istruzioni operative ARCEA.

13.6 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie di livello preliminare.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che sono essere considerate errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi e pertanto non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 del presente paragrafo e non saranno emendabili:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;



- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

13.7 Variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio.

14. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il 2023 è di € 8.000.000,00 (otto milioni/00).

15. Criteri di selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Per la delimitazione delle aree si fa riferimento a classificazioni ufficiali riportate nella colonna denominata “Declinazione criterio”.

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale (obiettivo 4, 5 e green deal) l'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione che considerano prioritari:

- Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali (P01);
- Aree caratterizzate da criticità ambientali (P02);
- Superficie oggetto di impegno su Superficie Agraria Utilizzabile (PO3);

Come specificità regionale, la Calabria ha scelto come ulteriore principio di selezione le Aree ad agricoltura intensiva/specializzata, intendendo così orientare il sostegno dove è più urgente l'esigenza di migliorare le performance ambientali dell'agricoltura.

- Aree ad agricoltura intensiva/specializzata (PReg.01).

Principio di selezione	Punteggio max	Criterio di selezione	Declinazione criterio	Punteggio
PO1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	10	Aree protette Aree natura 2000	Delimitazione aree parco e riserve, statali e regionali, come da delibere regionali e decreti istitutivi nazionali. Perimetri siti Natura 2000 DGR del 12/11/2015 n. 462.	10
		HNV	Carta delle aree HNV (adottata con DGR n. 73 del 28/02/2014)	5
PO2 – Aree caratterizzate da criticità ambientali	30	Soc < 1,5	<i>Carta dei suoli in scala 1:250.000.(TAV.1) e carte derivate (adottate con DGR n.363 del 30/07/2012)</i>	10
		ZVN ; ZVF	Carta della vulnerabilità da nitrati di origine agricola e Programma d'azione (adottata con DGR n. 119 dell'31/03/2021)	30
PO3	10	Superficie oggetto di impegno/SAU	SOI/SAU>30%	10
PReg. 01 – Aree ad agricoltura intensiva / specializzata	50	Colture specifiche	Cod. culturale SIAN per agrumi, cereali compreso riso, fruttiferi, vigneto ed ortive.	50



Ai fini del raggiungimento del punteggio previsto nei criteri di selezione territoriale, la superficie aziendale, nel suo complesso, deve superare il 50% del criterio territoriale cartografico di selezione.

A parità di punteggio sarà data priorità ai beneficiari con minore età anagrafica.

I criteri di selezione hanno avuto parere favorevole dal Comitato di Monitoraggio istituito con delibera n. 123 del 31 marzo del 2023 con procedura scritta chiusa il 10/05/2023.

16. Istruttoria delle domande

Le domande di sostegno verranno istruite per la ricevibilità e ammissibilità da una commissione appositamente nominata. Le verifiche istruttorie verranno realizzate con elaborazioni informatiche e, una volta ultimate, sarà stilata una graduatoria provvisoria avverso la quale potrà essere presentata motivata istanza di riesame in autotutela, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito dell'esame delle istanze in autotutela verrà stilata una graduatoria definitiva che in funzione dei premi definiti e della dotazione dell'annualità, riporterà l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento. A parità di punteggio sarà data priorità ai beneficiari con minore età anagrafica.

Tali beneficiari, in elenco positivo ammissibile a finanziamento, assumeranno l'impegno per il quinquennio 2023/2027.

La domanda di sostegno, quando risulta inclusa nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, avrà automaticamente valenza di domanda di pagamento per il primo anno.

17. Domande di pagamento

I beneficiari ammessi in domanda di sostegno dovranno annualmente presentare domanda di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento, per una sola annualità, non determinerà automaticamente la decadenza della domanda di sostegno qualora si possa dimostrare, dalla certificazione in possesso dell'organismo di controllo, il mantenimento dell'impegno in relazione alle particelle indicate nella domanda di sostegno.

18. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La superficie assoggettata ad impegno con la domanda di sostegno iniziale non può essere aumentata nei successivi anni di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni in aumento delle superfici ammesse con la domanda di sostegno e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, nel rispetto della superficie minima eleggibile, come disposto al paragrafo 9.2 delle "Disposizioni comuni" del CSR.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

La riduzione, nel corso del periodo d'impegno, della superficie ammessa nella domanda di sostegno iniziale (annualità 2023) per una percentuale superiore al 20%, comporterà la decadenza totale dei benefici previsti dall'Azione con obbligo di restituzione dei premi qualora precedentemente erogati.

Ciò tuttavia non avviene se:

- Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021.
- Le superfici ridotte sono oggetto di subentro nell'impegno da parte di altri soggetti, che abbiano i requisiti richiesti.

Gli impegni previsti dall'intervento SRA01 si applicano su appezzamenti fissi e non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

19. Controlli e sanzioni

Per quanto riguarda le penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall'Organismo pagatore Arcea in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative. Restano comunque ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.



20. Subentro nell'impegno

Per la medesima superficie, fatti salvi i casi di forza maggiore connessi al decesso del beneficiario (gestiti con apposita procedura), nell'arco del quinquennio, è ammesso un solo cambio di beneficiario; in tal caso il beneficiario iniziale può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, se questi subentrano per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il rilascio informatico della domanda di cambio beneficiario sul portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve "*ipso facto*" a tale adempimento.

Il subentrante che intende proseguire l'impegno, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso, nonché la richiesta di adesione al SQNPI.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente al decesso del richiedente/beneficiario, è indispensabile procedere alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale e agli obblighi di adesione e assoggettamento al SQNPI in continuità rispetto alla data del decesso, dandone comunicazione agli uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili dall'organismo pagatore ARCEA.

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

21. Prescrizioni generali

Alle domande di sostegno e di pagamento ammesse a finanziamento con la graduatoria definitiva, i premi richiesti dai beneficiari, potranno essere oggetto di riduzione o di esclusione, sulla base dei controlli amministrativi effettuati. Ivi compresi, il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e le procedure di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI), implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA. Ciò, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, nonché atti regionali, per evitare rischi connessi o doppio finanziamento, il cui controllo compete ad ARCEA nella fase di pagamento.

Allo stato, la liquidazione delle domande di pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di riferimento della domanda; per termini successivi, è fatta salva la quota di riserva comunitaria prevista.

Il beneficiario che presenta la domanda di sostegno e di pagamento, esenta da responsabilità la Regione Calabria dagli scaturenti contenziosi per le eventuali anomalie dovute agli applicativi informatici SIAN e/o alla gestione ed informatizzazione dei controlli delle domande estratte a campione, le cui competenze sono dell'organismo pagatore ARCEA.

22. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Renato Aloisi — email r.aloisi@regione.calabria.it — telefono 0961853031 - funzionario del Settore "Ambiente e Zootecnia" del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione" - pec zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it .